



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 1123

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni delle norme dall'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti a distanza o in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.2483, in data 10 novembre 1993 ,con il quale è stato approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato “Autovelox 104/C- 2 ”,a nome della ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con sede in Via Poliziano,20,Settimello di Calenzano (FI);

VISTA la richiesta in data 15 novembre 2004, presentata dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A., tesa ad ottenere la conferma della approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “Autovelox 104/C-2” e la sua idoneità al rilevamento della velocità in modalità automatica;

VISTO il voto n. 32/2005, reso nell’adunanza del 16 marzo 2005, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del dispositivo denominato”Autovelox 104/C-2” anche per il rilevamento della velocità in modalità automatica, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni: la apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia, etc.), che non possono essere individuati dall’apparecchiatura, mentre l’eventuale comando operato manualmente sarebbe suscettibile di inevitabile contenzioso,non essendo garantito nel tempo il permanere delle condizioni sfavorevoli; per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne; poiché è possibile la schermatura dei raggi delle fotocellule o dell’obiettivo del sistema di ripresa fotografica per la presenza o passaggio di corpi estranei o di veicoli in sosta,oltrechè il rischio di vandalizzazione, sarà cura degli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa, di scegliere l’ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell’apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare detti possibili rischi;nonché degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità del dispositivo;

D E C R E T A

Art. 1 - E’ confermata l’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato”Autovelox 104/C-2”,prodotto dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI)-.

- Art. 2 - Il dispositivo “Autovelox 104/C-2” ,senza necessità di modifiche od adattamenti,può essere gestito dall’operatore di polizia presente sul posto; ovvero impiegato per il rilevamento della velocità in modalità automatica,senza la presenza dell’organo di polizia,con le seguenti prescrizioni: l’apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia,etc.); per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne.
- E’ raccomandato inoltre agli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa di scegliere l’ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell’apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare il rischio di atti vandalici. Pertanto sarà cura degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità ed efficienza dello stesso.
- Art. 3 - Il dispositivo misuratore di velocità”Autovelox 104/C-2” può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.
- Art. 4 - Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autovelox 104/C-2” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.
- Art. 5 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione allegata alla domanda di omologazione della ditta Sodi Scientifica S.p.A..
- Art. 6 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto,e del decreto n. 2483 del 10 novembre 1993, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 16.05.2005

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)